\

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 6 del 25-01-2017

Da inviare a:	**Ordine del Giorno:**
☐ **Sindaco** ☐ **Presidente del Consiglio** ☐ **Segretario Generale**	• **Ripresa lavori " Regolamento Movida"** • **Varie ed eventuali:**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	**Puma Rosa Alba**		**SI**	**-------**	**--------**		
Vice Presidente	**Calandrino Giovanni**	**SI**		**9.30**	**11.55**		
Componente	**Cuscina' Alessandra**	**SI**		**9.30**	**11.55**		
Componente	**Cusumano Francesco**	**SI**		**9.30**	**11.55**		
Componente	**Sucameli Giacomo**		**SI**	**--------**	**---------**		

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta , la IV^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il V/ce Presidente Calandrino Giovanni e i Componenti Cons. Cusumano Francesco e Cuscinà Alessandra.

Il V/ce Presidente Calandrino coadiuvato dalla Segretaria Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare il primo punto posto all'OdG: **Ripresa lavori " Regolamento Movida".**

La Commissione riprende i lavori sul regolamento Movida , trattato nella seduta del 04-11-2016,e viene rivisto l'art. 4 e tutto cio' che verrà inserito sarà evidenziato in grassetto.

Art. 4
Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina in determinate aree cittadine e divieto di comportamenti vari
Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà,determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o lattine, vengono determinate le seguenti disposizioni:
***1. VENDITA PER ASPORTO** – E' vietata, ai titolari di attività commerciali **sia** in sede fissa **su aree** **private** e su aree pubbliche **sia in forma itinerante**, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 22.00 fine alle ore 06.00, la vendita (anche attraverso distributori automatici) per asporto di bevande in contenitori di vetro o latta. E' fatta salva la consegna a domicilio.*
***2. CONTENITORI PER LA SOMMINISTRAZIONE** - I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare la somministrazione di bevande alcooliche e non alcoliche in contenitori di vetro all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. dehors); nel caso in cui i clienti consumino al banco e/o abbiano la possibilità di uscire all'esterno del locale, per l'utilizzo di bicchieri in vetro deve essere versata una cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) euro; in alternativa dovranno essere utilizzati bicchieri di **materiale comportabile, previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.**I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.*
*3. **Kit di rilevazione tasso alcolemico**. Gli esercizi predetti ove si vendono o si consumano alcolici o superalcolici dovranno dotarsi e tenere esposti il kit di rilevazione tasso alcolemico e tenere esposta le tabelle esplicative*
***4. DIVIETO DI PUBBLICITA' ALCOLICI** - È vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore **22.00** e prima delle ore 06.00 del giorno successivo.*

Art. 5 REFERENTI PER LA SICUREZZA

1. Steward. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. E' compito del personale addetto all'assistenza alla clientela / steward invitare l'allontanamento ed a segnalare i gruppi o singoli visibilmente alterati o molesti ai Vigili Urbani o alle Forze dell'Ordine qualora la situazione di pericolo o che richiedano l'intervento di pubblici ufficiali.

Art. 6 ACCORDI EX ART. 11 DELLE LEGGE 07-08-1990 N° 241.

Contenuti degli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago.
***1. IMPEGNI –** Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago e la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, devono prevedere l'assunzione di almeno cinque degli impegni di seguito elencati, fra cui obbligatoriamente quello indicato al punto cinque degli impegni di seguito elencati, fra cui obbligatoriamente quello indicato al punto a) per gli esercizi soggetti a restrizione di orario:*
a) impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi , generi disturbo alla quiete pubblica ad es: mediante l'utilizzo di proprio personale, steward urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela.
b) in sonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors chiusi;

c) apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da un tecnico abilitato;
d) posizionamento di cestini e posacenere nelle immediate adiacenze dei locali; al termine delle serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;
e)organizzazione di venti di profilo culturale o iniziative rivolte al bere responsabile, con cadenza almeno mensile;
f) punto Wi Fi gratuito accessibile durante l'intero orario di esercizio;
g) convenzione con parcheggi nelle aree limitrofe;
h) non presenza di slot machine e apparecchi VLT;
i) organizzazione – entro l'orario di chiusura – di navette per il trasferimento dei clienti in discoteche e locali di intrattenimento e spettacolo.

2. IMPEGNI NON PREVISTI *– Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione delle necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici .*

Art. 7 – INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA.

1. NORME – *Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui al DPCM 14/11/1997 " determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore " della legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico, della Zonizzazione acustica comunale e di quanto dichiarato e/o sottoposto a parere Arpa in sede di apertura in sede di apertura dell'attività e di quanto vigente a livello comunale.*
Per questo comma la Commissione lo approfondirà informandosi con l'Arpa.

Il V/ce Presidente Calandrino, avendo completato lo studio e la consultazione degli articoli sopra riportati, comunica alla Commissione che i lavori per il regolamento di che trattasi, continueranno nella seduta fissata per Venerdì 3 Febbraio c.a., e non avendo altre comunicazioni da fare alla Commissione alle ore 11.55 scioglie la seduta.

La Segretaria	Il V/ce Presidente
F.to Anna Lisa Fazio	F.to Giovanni Calandrino